

REGOLAMENTO (CE) N. 2339/96 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1996

che stabilisce regole specifiche di gestione e di ripartizione per taluni contingenti quantitativi tessili istituiti per il 1997 dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplati da accordi, da protocolli o da altre intese bilaterali né da altri regimi comunitari specifici in materia di importazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1937/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare il combinato disposto dell'articolo 17, paragrafi 3 e 6, dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 25, paragrafo 3,

considerando che il Consiglio ha istituito, con regolamento (CE) n. 517/94, contingenti quantitativi all'importazione di determinati prodotti tessili originari di taluni paesi terzi e ha previsto, all'articolo 17, paragrafo 2 di detto regolamento, che tali contingenti siano assegnati nell'ordine cronologico di ricevimento delle notifiche degli Stati membri secondo il criterio «chi arriva per primo ha la precedenza»;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 517/94 consente, in determinate circostanze, di ricorrere a metodi di assegnazione diversi da quello basato esclusivamente sull'ordine cronologico di ricevimento delle notifiche degli Stati membri, nonché di suddividere i contingenti in frazioni o di riservare parte di un limite quantitativo specifico alle domande corredate della prova di precedenti risultati in materia d'importazione;

considerando inoltre che, per evitare di perturbare indebitamente la continuità degli scambi, sembra opportuno adeguare, prima che inizi l'anno contingentale, le modalità di gestione e di ripartizione dei contingenti istituiti per il 1997 dal regolamento (CE) n. 517/94;

considerando che l'esperienza acquisita nel gestire i limiti quantitativi indicati negli allegati III B e IV del regolamento (CE) n. 517/94 ha dimostrato inoltre che il sistema di ripartizione che riservava parte dei quantitativi disponibili agli operatori tradizionali poteva avere effetti restrittivi sul commercio nella misura in cui detti operatori tradizio-

nali non utilizzavano interamente i quantitativi loro riservati, limitando l'accesso dei nuovi operatori a tali quantitativi;

considerando quindi che il basso livello di utilizzazione della maggior parte dei limiti quantitativi riservati agli operatori tradizionali e il recente aumento dei quantitativi disponibili per determinate categorie, determinato con regolamento (CE) n. 1937/96, permettono di concludere che non occorre più riservare parte dei quantitativi disponibili ai cosiddetti operatori tradizionali;

considerando quindi che si ritiene opportuno rendere meno rigido il metodo di assegnazione basato sull'ordine cronologico di ricevimento delle notifiche degli Stati membri secondo il principio «chi arriva per primo ha la precedenza» in modo da soddisfare il maggior numero possibile di operatori, limitando a un massimale i quantitativi attribuiti a ciascuno di essi;

considerando tuttavia che occorre garantire per quanto possibile una certa continuità degli scambi commerciali e che, a tal fine, si ritiene opportuno, anche per una gestione efficace dei contingenti, consentire agli operatori di presentare una prima domanda di autorizzazione d'importazione nel 1997, a concorrenza dei quantitativi importati, per la stessa categoria e dallo stesso paese terzo, nel corso del 1996;

considerando inoltre che, per determinate categorie, è risultato necessario rivedere i livelli dei massimali fissati in precedenza per consentire operazioni significative dal punto di vista commerciale;

considerando che, per un'utilizzazione ottimale dei contingenti, occorre autorizzare gli operatori a presentare, dopo aver utilizzato il 50 % di una licenza, una nuova domanda di licenza non superiore a un quantitativo predeterminato, sempreché nei contingenti in questione rimangano quantitativi disponibili;

considerando che, ai fini di una buona gestione, occorre fissare la durata di validità delle autorizzazioni d'importazione a nove mesi a decorrere dalla data di rilascio e autorizzare gli Stati membri a rilasciare le autorizzazioni, previa notifica della decisione della Commissione, solo a condizione che l'operatore interessato possa dimostrare l'esistenza di un contratto e certificati, tranne i casi in cui ciò sia espressamente previsto, di non aver già beneficiato

(1) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 255 del 9. 10. 1996, pag. 4.